

ALLEGATO

N°	Nome comune	Denominazione I.P.A.C. Numeri di identificazione	Purezza minima del principio attivo nel prodotto chimico autorizzato	Data di iscrizione	Termine per conformarsi all'articolo 16, par. 3, della direttiva 98/8/CE (ad eccezione dei prodotti contenenti più di un principio attivo, per i quali il termine per conformarsi all'articolo 16, par. 3 è quello fissato nelle ultime decisioni di iscrizione relative ai suoi principi attivi)	Scadenza dell'iscrizione	Tipo di prodotto	Disposizioni specifiche (*)
3	Clotianidin	(P)-1-(2-cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-3-metil-2-nitroimidina Numero CE: 433-460-1 Numero C.A.S.: 210880-92-5	950 g/kg	1° febbraio 2010	31 gennaio 2012	31 gennaio 2020	8	<p>Nell'effettuare la valutazione, ai sensi dell'articolo 5 e dell'allegato VI, della richiesta di autorizzazione di un prodotto, gli Stati membri valutano le situazioni di utilizzo o di esposizione e o i gruppi di persone che non sono stati analizzati in modo rappresentativo nella valutazione dei rischi a livello comunitario e che potrebbero essere esposti al prodotto. Nel rilasciare l'autorizzazione per il prodotto gli Stati membri valutano i rischi e successivamente garantiscono che siano prese opportune misure o che siano imposte condizioni specifiche per attenuare i rischi rilevati. L'autorizzazione del prodotto può essere concessa solo se nella richiesta si dimostra che è possibile ridurre i rischi a livelli accettabili.</p> <p>Gli Stati membri garantiscono che le autorizzazioni siano soggette alle seguenti condizioni:</p> <p>In considerazione dei rischi rilevati per il suolo, le acque di superficie e le acque sotterranee, i prodotti possono essere autorizzati per il trattamento di legno destinato ad essere utilizzato in esterno solo se sono forniti dati che dimostrino la conformità del prodotto alle disposizioni dell'articolo 5 e dell'allegato VI, se necessario mediante l'applicazione di idonee misure di riduzione del rischio. In particolare, le etichette e o le schede con le istruzioni di sicurezza relative ai prodotti autorizzati per uso industriale debbono specificare che, subito dopo il trattamento, il legno deve essere conservato sui sostegni rigidi impermeabili al fine di evitare lo scolo diretto di residui sul suolo e per consentire la raccolta degli eventuali scoli al fine del loro riutilizzo o smaltimento.»</p>

(*) Per l'attuazione dei principi comuni dell'allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono disponibili sul sito della Commissione: <http://ec.europa.eu/comm-environment/biosides/index.htm>

08A06818